

UNIONE MONTANA delle VALLI MONGIA e CEVETTA LANGA CEBANA – ALTA VALLE BORMIDA

Provincia di Cuneo

Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (P.T.P.C.T.)

AGGIORNAMENTO 2017 - 2019

Approvato in data 27.01.2017 con deliberazione n. 13 dell'Organo Esecutivo

Pubblicato sul sito web istituzionale della Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta Langa Cebana Alta Valle Bormida <u>www.unionemontanaceva.it</u> Sezione Amministrazione trasparente – Altri Contenuti - Corruzione.

PREMESSA

Con la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" è stato introdotto nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione e contrasto della corruzione secondo una strategia articolata su due livelli: nazionale e decentrato.

A livello nazionale, un ruolo fondamentale è svolto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.). Tale piano è stato predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica (D.F.P.), sulla base delle linee guida definite dal Comitato interministeriale, e approvato con deliberazione n. 72/2013 dalla Commissione Indipendente per la Valutazione, l'Integrità e la Trasparenza (C.I.V.I.T., ora A.N.AC.), individuata dalla legge quale Autorità nazionale anticorruzione.

A livello decentrato ogni pubblica amministrazione definisce un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) che, sulla base delle indicazioni contenute nel P.N.A., rappresenta il documento programmatico fondamentale per la strategia di prevenzione all'interno dell'Ente.

Questa duplice articolazione garantisce da un lato l'attuazione coordinata delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione elaborate a livello nazionale e internazionale, dall'altro consente alle singole amministrazioni di predisporre soluzioni mirate in riferimento alla propria specificità.

Il Piano Nazionale Anticorruzione descrive gli obiettivi strategici e le azioni da implementare a livello nazionale. È finalizzato prevalentemente ad agevolare e supportare le pubbliche amministrazioni nell'applicazione delle c.d. misure legali, ovvero gli strumenti di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità previsti dalla normativa di settore, con particolare riferimento al P.T.P.C. Il P.N.A. si configura come uno strumento dinamico che pone in atto un processo ciclico, nell'ambito del quale le strategie e le misure ideate per prevenire e contrastare i fenomeni corruttivi vengono sviluppate o modificate a seconda delle risposte ottenute in fase di applicazione a livello decentrato da parte delle pubbliche amministrazioni (c.d. feedback). In tal modo si possono progressivamente mettere a punto strumenti di prevenzione e contrasto sempre più mirati e incisivi.

Per chiarezza espositiva occorre precisare il concetto di corruzione sotteso alla normativa di settore, al P.N.A. e al presente piano triennale, dal momento che è importante individuare in concreto quali sono i comportamenti da prevenire e contrastare.

In tale contesto il termine corruzione esorbita dalle fattispecie disciplinate dal codice penale, poiché va inteso in un'accezione ampia che comprende l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione e tutte le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, un soggetto pubblico abusa del potere attribuitogli e, più in generale, della propria posizione al fine di ottenere vantaggi privati. In pratica rilevano tutti i casi in cui si evidenzia un malfunzionamento dell'amministrazione, nel senso di una devianza dai canoni della legalità, del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa, causato dall'uso per interessi privati delle funzioni pubbliche attribuite.

Appare utile ricordare che in materia di prevenzione e contrasto della corruzione, oltre alla legge n. 190/2012 e al Piano Nazionale Anticorruzione sopra citati, il contesto giuridico di riferimento comprende:

il Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell'art. 1 della l. n. 190 del 2012";

il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

l'Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013 (Repertorio atti n. 79/CU) con la quale le parti hanno stabilito gli adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini, volti all'attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei decreti attuativi (d.lgs. 33/2013, d.lgs. 39/2013, D.P.R. 62/2013) secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 60 e 61, della legge delega n. 190 citata;

il Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101 "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle Pubbliche Amministrazioni" convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125;

il Decreto Legge 4 giugno 2014, n. 90 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli Uffici Giudiziari" convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114;

il Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".

A conclusione di questa premessa appare importante sottolineare che tra le modifiche più sostanziali introdotte dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97 si registra quella della piena integrazione del *Programma triennale della Trasparenza e dell'Integrità* nel *Piano triennale di Prevenzione della Corruzione, ora anche della Trasparenza* (P.T.P.C.T.), come già indicato nella Delibera n. 831/2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione sul PNA 2016 e in precedenza nella Determinazione della stessa Autorità n. 12 del 28 ottobre 2015 di aggiornamento per il 2015 del Piano Nazionale Anticorruzione, che stabilivano che il Piano triennale di prevenzione della Corruzione dovesse contenere, in apposita sezione, il Programma per la Trasparenza.

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

All'interno della cornice giuridica e metodologica posta dalla normativa di settore e dal P.N.A., il presente Piano descrive la strategia di prevenzione e contrasto della corruzione elaborata dalla Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta – Langa Cebana – Alta Valle Bormida.

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) è un documento programmatico che, previa individuazione delle attività dell'Ente nell'ambito delle quali è più elevato il rischio che si verifichino fenomeni corruttivi e di illegalità in genere, definisce le azioni e gli interventi organizzativi volti a prevenire detto rischio o, quanto meno, a ridurne il livello. Tale obiettivo viene perseguito mediante l'attuazione delle misure generali e obbligatorie previste dalla normativa di riferimento e di quelle ulteriori ritenute utili in tal senso.

Da un punto di vista strettamente operativo, il Piano può essere definito come lo strumento per porre in essere il processo di gestione del rischio nell'ambito dell'attività amministrativa svolta dalla Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta Langa Cebana Alta Val Bormida.

In quanto documento di natura programmatica, il P.T.P.C. deve coordinarsi con altri strumenti di programmazione dell'Ente.

Questa Amministrazione ha approvato il *Programma triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2015 - 2017* (P.T.P.C.) con delibera di Giunta n. 44 del 12.05.2015.

Il Piano sotto riportato ha una valenza riferita al periodo 2017-2019.

SOGGETTI COINVOLTI NELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE

L'Organo Esecutivo è l'organo di indirizzo politico cui competono, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'adozione iniziale ed i successivi aggiornamenti del P.T.P.C.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (R.P.C.) dell'Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta Langa Cebana Alta Valle Bormida, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012, è stato individuato con Decreto del Presidente n. 8 del 30.04.2015 nel Segretario dell'Ente, dott. Giampietro Rubino.

Con successivo Decreto del Presidente n. 9 del 12.05.2015 è stata revocata la precedente nomina ed è stata individuata quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione la dr.ssa Anna Maria Ardissono.

Il Responsabile esercita i compiti attribuiti dalla legge e dal presente Piano, in particolare:

- elabora la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione ed i successivi aggiornamenti da sottoporre per l'adozione all'organo di indirizzo politico sopra indicato;
- verifica l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità e ne propone la modifica qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni o intervengano mutamenti rilevanti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- verifica, d'intesa con i Responsabili delle aree organizzative competenti, l'effettiva rotazione, ove possibile, degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività più esposte a rischi corruttivi.
- definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- vigila, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 39 del 2013, sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi, di cui al citato decreto;
- elabora entro il 15 dicembre la relazione annuale sull'attività anticorruzione svolta;
- sovrintende alla diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e la

comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 190 del 2012, dei risultati del monitoraggio (articolo 15 D.P.R. 62/2013).

Il Responsabile opera con l'ausilio dell'ufficio segreteria, in quanto le dimensioni relativamente contenute della struttura non consentono la costituzione di una unità organizzativa dedicata.

I Responsabili delle aree organizzative (titolari di posizioni organizzative), nell'ambito dei Settori di rispettiva competenza, partecipano al processo di gestione del rischio. In particolare l'articolo 16 del d.lgs. n. 165 del 2001 dispone che:

- concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti (comma 1-bis);
- forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo (comma 1-ter);
- provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti;

I Responsabili delle aree organizzative inoltre, con riguardo alle attività considerate a rischio dal presente Piano:

- svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile (R.P.C.) ai sensi dell'articolo 1, comma 9, lett. c, della legge 190 del 2012;
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C;
- vigilano sull'applicazione dei codici di comportamento e ne verificano le ipotesi di violazione, ai fini dei conseguenti procedimenti disciplinari.

Il Nucleo di Valutazione e gli altri organismi di controllo interno:

- partecipano al processo di gestione del rischio;
- nello svolgimento dei compiti ad essi attribuiti, tengono conto dei rischi e delle azioni inerenti alla prevenzione della corruzione;
- svolgono compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa (articoli 43 e 44 d.lgs. 33/2013);
- esprimono parere obbligatorio sul Codice di comportamento e sue modificazioni (articolo 54, comma 5, d.lgs. 165/2001);

Tutti i dipendenti dell'amministrazione:

- partecipano al processo di gestione del rischio;
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.;
- segnalano le situazioni di illecito ed i casi di personale conflitto di interessi.

I collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione osservano per quanto compatibili, le misure contenute nel P.T.P.C. e gli obblighi di condotta previsti dai Codici di comportamento.

LA PROCEDURA DI REDAZIONE DEL PIANO

La predisposizione del P.T.P.C. è stata curata dal Segretario, Responsabile per la Prevenzione della Corruzione in prima nomina.

La predisposizione degli aggiornamenti annuali è stata curata dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione individuato in seconda nomina il 12.05.2015.

La prima stesura si è avviata con l'analisi delle aree considerate a rischio dalla normativa e, nell'ambito delle stesse, l'individuazione dei processi sensibili nonché l'indicazione di ulteriori ambiti di rischio specifici per l'attività di competenza dell'Ente.

Una parte del lavoro è stata dedicata alla definizione del processo di gestione del rischio, trattata nell'apposita sezione del presente Piano, alla quale si rimanda per l'illustrazione della metodologia utilizzata.

Il P.T.P.C. verrà adeguatamente diffuso mediante pubblicazione sul sito web istituzionale della Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta Langa Cebana Alta Valle Bormida www.unionemontanaceva.it e segnalazione via mail ai Dirigenti/Funzionari dell'ente, che provvederanno a darne informazione a ciascun dipendente e collaboratore.

Con le medesime modalità verrà data diffusione degli aggiornamenti annuali del Piano.

AGGIORNAMENTI AL PIANO

L'Organo Esecutivo dell'Ente adotta il P.T.P.C., prendendo a riferimento il triennio successivo a scorrimento.

Il Piano può essere modificato anche in corso d'anno, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, allorché siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione (articolo 1, comma, 10 lett. a) della legge 190/2012).

Ai fini degli aggiornamenti annuali, i Responsabili delle aree organizzative possono trasmettere al Responsabile della prevenzione eventuali proposte inerenti al proprio ambito di attività.

Questa Amministrazione ha approvato *l'Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione* per l'anno 2016 con deliberazione di Giunta n. 8 del 27.01.2016.

1. Gestione del rischio

L'Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione ha introdotto una nuova denominazione delle Aree a Rischio, in precedenza definite obbligatorie, oggi "generali". Nel fare ciò, ha previsto altre 4 Aree relative allo svolgimento di attività di: 1) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; 2) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; 3) incarichi e nomine; 4) affari legali e contenzioso. E' stata prevista altresì l'individuazione di ulteriori Aree, dette "Aree di rischio specifiche", adattate alle caratteristiche delle singole amministrazioni.

1.1 Le aree di rischio generali

Le aree di rischio obbligatorie per tutte le amministrazioni, così come riportate nell'allegato 2 del Piano Nazionale Anticorruzione sono le seguenti:

- A) Area acquisizione e progressione del personale:
 - 1. Reclutamento:
 - 2. Progressioni di carriera;
 - 3. Conferimento di incarichi di collaborazione.
- B) Area contratti pubblici (così rinominata dall'aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione, Pare speciale approfondimenti, rispetto alla precedente denominazione: affidamento di lavori, servizi e forniture):
 - 1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento:
 - 2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento;
 - 3. Requisiti di qualificazione;
 - 4. Requisiti di aggiudicazione;
 - 5. Valutazione delle offerte;
 - 6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte;
 - 7. Procedure negoziate;
 - 8. Affidamenti diretti;
 - 9. Revoca del bando:

- 10. Redazione del crono programma;
- 11. Varianti in corso di esecuzione del contratto;
- 12. Subappalto:
- 13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.
- C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario:
 - 1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an¹;
 - 2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato:
 - 3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato;
 - 4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale:
 - 5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an:
 - 6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto.
- D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario:
 - 1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an;
 - 2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato:
 - 3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato;
 - 4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale;
 - 5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an:
 - 6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto.
- E) Area gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio:
 - 1. Gestione ordinaria delle entrate e delle spese di bilancio.
- F) Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni.
- G) Area incarichi e nomine.
- H) Area affari legali e contenzioso.
- I) Area specifica: non sono state individuate aree di rischio specifiche.

Nella prima fase riguardante l'anno 2015 saranno analizzate e monitorate le aree ed i procedimenti previsti dal comma 16 della legge 190/2012, che si riporta:

- a) autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.

Nello specifico le voci in elenco indicate come A1, B7, B8, C5, D5 anche al fine di acquisire metodologie accurate di riscontro del rischio.

7

¹ La discrezionalità costituisce il margine di apprezzamento che la legge lascia alla determinazione dell'autorità amministrativa. Quattro sono i principali oggetti su cui può esercitarsi la discrezionalità:

^{1.} AN: la scelta dell'emanazione o meno di un determinato atto

^{2.} QUID :il contenuto del provvedimento può essere determinato liberamente o entro certi valori

^{3.} QUOMODO: modalità accessorie inerenti gli elementi accidentali (forma)

^{4.} QUANDO:momento in cui adottare il provvedimento

Si terrà conto del regolamento che disciplina i controlli interni per quanto previsto dall'art. 3 del D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 e dei risultati dell'indagine semestrale, da inserire sul sito web istituzionale della dell'Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta Langa Cebana Alta Valle Bormida www.unionemontanaceva.it Sezione Amministrazione trasparente - Corruzione. Nel corso dell'anno potranno essere analizzate ulteriori tipologie come aggiornamento del

Nel corso dell'anno potranno essere analizzate ulteriori tipologie come aggiornamento del presente piano.

1.2 Modalità di valutazione delle aree di rischio

Per la valutazione delle aree di rischio è stata utilizzata la metodologia indicata nell'allegato 5 del Piano Nazionale Anticorruzione².

Sulla base di tale metodologia sono emerse le valutazioni riportate nella seguente tabella:

Sulla base di tale metodologia sono emerse			
Aree di rischio	Valore medio		Valutazione
	della	dell'impatto4	complessiva del
	probabilità ³	'	rischio ⁵
A) Area: acquisizione e progressione del	probabilita		11001110
· · ·			
personale	1	2	2
A1 Reclutamento			
B) Area: affidamento di lavori, servizi e			
forniture			
B7 Procedure negoziate	2	2	4
3			
B8 Affidamenti diretti	4	3	12
C) Area: provvedimenti ampliativi della			<u> </u>
sfera giuridica dei destinatari privi di effetto			
· ·			
economico diretto ed immediato per il		•	•
destinatario	4	2	8
C5 Provvedimenti amministrativi			
discrezionali nell'an			
D) Area: provvedimenti ampliativi della			
sfera giuridica dei destinatari con effetto			
economico diretto ed immediato per il			
destinatario	4	2	8
D5 Provvedimenti amministrativi	-	_	
discrezionali nell'an			
UISCIEZIONAN NEN AN			

2. Formazione in tema di anticorruzione

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. Il valore della **probabilità** va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione della probabilità"

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore.

Il valore dell'**impatto** va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell'impatto".

Il **livello di rischio** è determinato dal prodotto tra il valore medio della frequenza della probabilità e il valore medio dell'impatto impatto e può assumere valori compresi tra 0 e 25 (0 = nessun rischio; 25 = rischio estremo).

² L'allegato 5 "Tabella valutazione del rischio" del piano nazionale anticorruzione è consultabile al seguente link: http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1093105/allegato 5 tabella livello di rischio errata corrige.pdf

³ <u>Scala di valori e frequenza della probabilità</u>:

⁴ <u>Scala di valori e importanza dell'impatto</u>:

⁵ <u>Valutazione complessiva del rischio</u>:

Il programma di formazione in tema di prevenzione della corruzione ha l'obiettivo di:

- individuare i soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione;
- individuare i contenuti della formazione in tema di anticorruzione;
- indicare i canali e gli strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione;
- quantificare di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione.

3. Codici di comportamento

L'Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta – Langa Cebana – Alta Valle Bormida si è costituita in data 05.12.2014.

In data 23.12.2015 con atto di Giunta n. 141 ha approvato il *Codice di comportamento dei dipendenti* dell'Ente.

4. Trasparenza

Lo strumento principale per contrastare il fenomeno della corruzione è la trasparenza dell'attività amministrativa, elevata dal comma 15 dell'articolo 1 della legge 190/2012 a "livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione".

I commi 35 e 36, dell'articolo 1 della legge 190/2012, hanno delegato il governo ad emanare "un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità". Il Governo ha adempiuto attraverso il decreto legislativo 14 marzo 2013 numero 33 di "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" (pubblicato in GURI 5 aprile 2013 numero 80).

Secondo l'articolo 1 del decreto legislativo 33/2013, la <u>"trasparenza" è intesa come</u> accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle <u>pubbliche amministrazioni</u>, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, la trasparenza concorre ad attuare il principio democratico ed i principi costituzionali d'uguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione.

La trasparenza è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali.

Integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

<u>La trasparenza dell'azione amministrativa è garantita attraverso la "pubblicazione</u>" (art. 2 co. 2 decreto legislativo 33/2013).

Questa consiste nella pubblicazione nei siti istituzionali di documenti, informazioni, dati su organizzazione e attività delle PA.

Alla pubblicazione corrisponde il diritto di chiunque di accedere alle informazioni direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.

La pubblicazione deve consentire la diffusione, l'indicizzazione, la rintracciabilità dei dati con motori di ricerca web e il loro riutilizzo (art. 4 co. 1 decreto legislativo 33/2013). I dati pubblicati sono liberamente riutilizzabili.

Documenti e informazioni devono essere pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del CAD (decreto legislativo 82/2005).

Inoltre, è necessario garantire la qualità delle informazioni, assicurandone: integrità, aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità e conformità ai documenti originali.

Dati e informazioni sono pubblicati per cinque anni computati dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui vige l'obbligo di pubblicazione.

A parte le previsioni del D. Lgs. 14.03.2013, n. 33, si ritiene di rispettare la pubblicazione che era stata prevista dall'art. 18, legge 134/2012 e quindi di tutti gli affidamenti comunque operati per lavori, servizi e forniture.

Questa Amministrazione ha approvato il *Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2015 - 2017* (PTTI) con delibera di Giunta n. 144 del 23.12.2015.

L' aggiornamento per l'anno 2016 è stato approvato con deliberazione di Giunta n. 9 del 27.01.2016.

Come evidenziato in premessa, il Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97 ha ribadito la piena integrazione del Programma triennale della Trasparenza e dell'Integrità nel Piano triennale di Prevenzione della Corruzione, ora anche della Trasparenza (P.T.P.C.T.), di cui costituisce sezione.

Come affermato dalle "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016" approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1310 del 28.12.2016, nella Parte prima, art. 3 "Qualità dei dati pubblicati. Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione", "con l'art. 6, co. 3 del D. Lgs. 97/2016 viene inserito, ex novo, nel D. Lgs. 33/2013 il capo I – Ter –"Pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti", con l'intento di raccogliere al suo interno anche gli articoli dedicati alla qualità delle informazioni (art. 6); ai criteri di apertura e di riutilizzo dei dati, anche nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali (art. 7 e 7-bis); alla decorrenza e durata degli obblighi di pubblicazione (art. 8), alle modalità di accesso alle informazioni pubblicate nei siti (art. 9).

In tal senso si ribadisce, anzitutto, l'importanza di osservare i criteri di qualità delle informazioni pubblicate sui siti istituzionali ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 33/2013: integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti originali, indicazione della provenienza e riutilizzabilità.

Nelle more di una definizione di standard di pubblicazione sulle diverse tipologie di obblighi, da attuare secondo la procedura prevista dall'art. 58 del D. Lgs. 33/2013 con lo scopo di innalzare la qualità e la semplicità di consultazione dei dati, documenti ed informazioni pubblicate nella sezione "Amministrazione trasparente" si ritiene opportuno fornire, sin da subito, le seguenti indicazioni operative:

- 1. Esposizione in tabelle dei dati oggetto di pubblicazione: l'utilizzo, ove possibile, delle tabelle per l'esposizione sintetica dei dati, documenti ed informazioni aumenta, infatti, il livello di comprensibilità e di semplicità di consultazione dei dati, assicurando agli utenti della sezione "Amministrazione trasparente" la possibilità di reperire informazioni chiare e immediatamente fruibili:
- 2. Indicazione della data di aggiornamento del dato, documento ed informazione: si ribadisce la necessità, quale regola generale, di esporre, in corrispondenza di ciascun contenuto della sezione "Amministrazione trasparente", la data di aggiornamento, distinguendo quella di "iniziale" pubblicazione da quella del successivo aggiornamento.

Restano in ogni caso valide le indicazioni già fornite nell'allegato 2 della delibera ANAC 50/2013 in ordine ai criteri di qualità di pubblicazione dei dati, con particolare riferimento ai requisiti di completezza, formato e dati di tipo aperto.

L'art. 8 del D. Lgs. 33/2013 sulla decorrenza e sulla durata della pubblicazione è stato solo in parte modificato in relazione all'introduzione dell'istituto dell'accesso civico generalizzato.

La durata ordinaria della pubblicazione rimane fissata in cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione (co. 3) fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa per specifici obblighi (art. 14, co. 2 e art. 15 co. 4) e quanto già previsto in materia di tutela dei dati personali e sulla durata della pubblicazione collegata agli effetti degli atti pubblicati.

Un'importante modifica è quella apportata all'art. 8, co. 3, dal D. Lgs. 97/2016: trascorso il quinquennio o i diversi termini sopra richiamati, gli atti, i dati e le informazioni non devono essere conservati nella sezione archivio del sito che quindi viene meno. Dopo i predetti termini, la trasparenza è assicurata mediante la possibilità di presentare l'istanza di accesso civico ai sensi dell'art. 5".

5. Altre iniziative

5.1 Indicazione dei criteri di rotazione del personale

Fatto salvo il mantenimento degli elevati standard di erogazione dei Servizi, l'Amministrazione adotterà adeguati sistemi di rotazione, e di successiva verifica, del personale addetto alle aree a rischio, con l'accortezza di mantenere continuità e coerenza degli indirizzi e le necessarie competenze delle strutture.

Ciò al fine di evitare il consolidamento di rischiose posizioni "di privilegio" nella gestione diretta di determinate attività, correlate alla circostanza che lo stesso funzionario si occupi personalmente per lungo tempo dello stesso tipo di procedimento e si relazioni sempre con gli stessi utenti.

Le procedure di rotazione del personale verranno definite sulla base di:

- criteri e indicazioni fornite dal Piano Nazionale Anticorruzione Nazionale da parte della CIVIT;
- criteri e linee guida dettate dalle intese della Conferenza;
- maggiori e approfondite analisi da effettuare su ciascuna struttura su cui verrà applicato il principio della rotazione.

5.2 Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la rotazione

I riferimenti normativi statali per il ricorso all'arbitrato sono i seguenti:

- Gli articoli 4, 241, 242, 243 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture" che prescrivono, tra l'altro, che l'arbitrato debba essere previamente e motivatamente autorizzato dall'organo di governo dell'Amministrazione, a pena di nullità;
- il Decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398, art. 10, commi 1, 2, 4, 5, 6
 e tariffa allegata (Regolamento recante le norme di procedura del giudizio arbitrale);
- le disposizioni del Codice di Procedura Civile Libro IV Dei procedimenti speciali Titolo VIIII – artt. 806 -840;
- direttiva del 5 luglio 2012 del Ministro delle infrastrutture e trasporti che limita il più possibile la clausola compromissoria all'interno dei contratti pubblici.

L'Amministrazione si impegna a limitare, laddove possibile, il ricorso all'arbitrato, nel rispetto dei principi di pubblicità e rotazione definiti dai riferimenti normativi sopra richiamati e nei limiti consentiti dalla propria organizzazione interna.

5.3 Elaborazione della proposta di regolamento per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite ai pubblici dipendenti

L'articolo 53, comma 3 bis, del decreto legislativo n. 165/2001 prevede che "con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2".

In base all'articolo 1, comma 60, della legge n. 190/2012, in sede di Conferenza unificata vengono definiti gli adempimenti e i termini per l'adozione di norme regolamentari relativi all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici. Al fine di supportare gli enti in questa attività, è costituito un tavolo tecnico presso il Dipartimento della funzione pubblica con i rappresentanti delle Regioni e degli enti locali con l'obiettivo di analizzare le criticità e stabilire dei criteri che possono costituire un punto di riferimento per le regioni e gli enti locali.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione è incaricato di presentare all'organo di indirizzo politico per la loro adozione i previsti regolamenti entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori, e comunque non oltre 180 giorni dalla data di adozione della presente intesa.

5.4 Elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi di responsabile delle aree organizzative con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità

Si verifica la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti cui l'organo di indirizzo politico intende conferire incarico all'atto del conferimento degli incarichi di responsabile delle aree organizzative.

Le condizioni ostative sono quelle previste dal D. Lgs. n. 39/2013, salva la valutazione di ulteriori situazioni di conflitto di interesse o cause impeditive.

L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 pubblicata sul sito dell'amministrazione o dell'ente pubblico o privato conferente (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013).

Se all'esito della verifica risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative, l'amministrazione ovvero l'ente pubblico economico ovvero l'ente di diritto privato in controllo pubblico si astengono dal conferire l'incarico e provvedono a conferire l'incarico nei confronti di altro soggetto.

In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l'articolo 17 decreto legislativo n. 39/2013, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'articolo 18 del medesimo decreto.

Si procede, per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, alla verifica che:

- negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento;
- i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico.

La verifica la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari di incarichi previsti nei Capi V e VI del D.Lgs. n. 39 del 2013 per le situazioni contemplate nei medesimi Capi. Il controllo deve essere effettuato:

- all'atto del conferimento dell'incarico;
- annualmente e su richiesta nel corso del rapporto.

Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell'incarico, la stessa deve essere rimossa prima del conferimento. Se la situazione di incompatibilità emerge nel corso del rapporto, il responsabile della prevenzione contesta la circostanza all'interessato ai sensi degli artt. 15 e 19 del D.Lgs. n. 39 del 2013 e vigila affinché siano prese le misure conseguenti.

Ai fini dell'applicazione dell' art. 53, c. 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001, si verifica che nei contratti di assunzione del personale sia inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente.

5.5 Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 35 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 39 del 2013, l'Amministrazione verifica la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intendono conferire incarichi.

L'accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (articolo 20 decreto legislativo n. 39 del 2013).

Se all'esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per delitti contro la pubblica amministrazione, l'Amministrazione:

- si astiene dal conferire l'incarico o dall'effettuare l'assegnazione,
- applica le misure previste dall'art. 3 del decreto legislativo n. 39 del 2013,
- provvede a conferire l'incarico o a disporre l'assegnazione nei confronti di altro soggetto.

In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l'articolo 17 del decreto legislativo n. 39, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'articolo 18 del medesimo decreto.

L'Amministrazione procede a:

- effettuare i controlli sui precedenti penali e per le determinazioni conseguenti in caso di esito positivo del controllo;
- inserire negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi espressamente le condizioni ostative al conferimento;
- adeguare i propri regolamenti sulla formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di concorso.

5.6 Adozione di misure per la tutela del whistleblower

L'articolo 1, comma 51 della legge ha introdotto un nuovo articolo nell'ambito del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'articolo 54 bis, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", il cosiddetto whistleblower.

Si tratta di una disciplina che introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito. In linea con le raccomandazioni dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OECD/OCSE), la tutela deve essere estesa alle ipotesi di segnalazione di casi di corruzione internazionale (articolo 322 bis del codice penale). Il nuovo articolo 54 bis prevede che:

- "1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.
- 2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.
- 3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.
- 4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.".

La segnalazione di cui sopra deve essere indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione, al seguente indirizzo di posta elettronica: unimontceva@legalmail.it

La segnalazione deve avere come oggetto: "Segnalazione di cui all'articolo 54 bis del decreto legislativo 165/2001".

La gestione della segnalazione è a carico del Responsabile della prevenzione della corruzione. Tutti coloro che vengono coinvolti nel processo di gestione della segnalazione sono tenuti alla

riservatezza. La violazione della riservatezza potrà comportare irrogazioni di sanzioni disciplinari salva l'eventuale responsabilità penale e civile dell'agente.

5.7 Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti

I protocolli di legalità costituiscono utili strumenti pattizi per contrastare il fenomeno delle infiltrazioni mafiose nelle attività economiche, anche nei territori dove il fenomeno non è particolarmente radicato.

I protocolli sono disposizioni volontarie tra i soggetti coinvolti nella gestione dell'opera pubblica. In tal modo vengono rafforzati i vincoli previsti dalla norme della legislazione antimafia, con forme di controllo volontario, anche con riferimento ai subcontratti, non previste della predetta normativa. I vantaggi di poter fruire di uno strumento di consenso, fin dal momento iniziale, consente a tutti i soggetti (privati e pubblici) di poter lealmente confrontarsi con eventuali fenomeni di tentativi di infiltrazione criminale organizzata.

Verranno assunti i protocolli di legalità avviati su iniziativa dell'Ufficio Territoriale di Governo.

5.8 Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti

L'Amministrazione, per il tramite del Responsabile della prevenzione della corruzione, predisporrà, con la collaborazione dei Responsabili delle aree omogenee, un apposito elenco riportante i termini dei procedimenti amministrativi gestiti, al fine di verificare il rispetto dei tempi da parte dei responsabili dei diversi procedimenti amministrativi, sulla base del seguente schema:

Denominazione e oggetto del procedimento	Struttura organizzativa competente	Responsabile del procedimento	Termine di conclusione previsto dalla legge o dal regolamento	Termine di conclusione effettivo	Mezzi e modalità di comunicazione dell'esito del procedimento

Al fine di non appesantire eccessivamente la funzionalità degli uffici (una delle sfide che si pongono rispetto al Piano di prevenzione della corruzione è costituita dal fatto che sia uno strumento sostanzialmente efficace e non costituisca solo ulteriore incombenza burocratica che appesantisca le procedure e impegni il personale a produrre tabelle e dati in luogo di servizi per i cittadini) il completamento del monitoraggio viene previsto nell'arco del triennio in modo da poter adeguare i sistemi gestionali (software applicativi) anche con interlocuzioni con le software house in modo da poter disporre di "estrazioni" automatiche di dati.

5.9 Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici. In merito ai rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti, si richiama il vigente Codice di comportamento del personale. Tale Codice sancisce la cosiddetta terzietà tra i principi generali che devono ispirare la condotta dei dipendenti pubblici e contiene disposizioni atte ad evitare che, nell'espletamento dei propri compiti d'ufficio, i dipendenti possano operare scelte contrarie all'interesse dell'ente e dirette, invece, a conseguire utilità personali e/o di soggetti terzi. L'Amministrazione trasmette periodicamente i dati sui contratti pubblici all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici, presso la Regione Piemonte.

5.10 Indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere
L'Amministrazione attuerà un controllo in merito all'insussistenza di conflitto di interesse relativamente ai rapporti fra l'Unione Montana e i soggetti interessati ai provvedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere.

5.11 Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale

Le iniziative saranno utili a ridurre la probabilità del rischio attraverso il controllo puntuale delle procedure previste dal bando.

5.12 Indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive

L'articolo 1, comma 10, lettera a) della legge n. 190/2012 prevede che il Responsabile della prevenzione della corruzione provveda alla verifica dell'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Amministrazione.

Con l'obiettivo di adempiere alla suddetta verifica, il Responsabile della prevenzione della corruzione si avvale di una serie di referenti all'interno dell'Amministrazione. In particolare, si individuano i Responsabili delle aree organizzative, che si occupano di garantire un flusso di informazioni continuo al Responsabile della prevenzione della corruzione, affinché lo stesso possa costantemente vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano.

5.13 Organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del P.T.P.C., con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa

Ai sensi dell'articolo 1, comma 14 della legge n. 190/2012 il Responsabile della prevenzione della corruzione entro il 15 dicembre di ogni anno redige una relazione annuale che offre il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dai P.T.P.C.. Questo documento dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione nonché trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica in allegato al P.T.P.C. dell'anno successivo.

Secondo quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione, tale documento dovrà contenere un nucleo minimo di indicatori sull'efficacia delle politiche di prevenzione con riguardo ai seguenti ambiti:

Gestione dei rischi

- Azioni intraprese per affrontare i rischi di corruzione;
- Controlli sulla gestione dei rischi di corruzione;
- Iniziative di automatizzazione dei processi intraprese per ridurre i rischi di corruzione.

Formazione in tema di anticorruzione

- Quantità di formazione in tema di anticorruzione erogata in giornate/ore;
- Tipologia dei contenuti offerti;
- Articolazione dei destinatari della formazione in tema di anticorruzione;
- Articolazione dei soggetti che hanno erogato la formazione in tema di anticorruzione.

Codice di comportamento

- Adozione delle integrazioni al codice di comportamento;
- Denunce delle violazioni al codice di comportamento;
- Attività dell'ufficio competente ad emanare pareri sulla applicazione del codice di comportamento:

Altre iniziative

- Esiti di verifiche e controlli su cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi;
- Forme di tutela offerte ai whistleblowers:
- Ricorso all'arbitrato secondo criteri di pubblicità e rotazione;
- Rispetto dei termini dei procedimenti;
- Iniziative nell'ambito dei contratti pubblici;
- Iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;
- Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale;

- Indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive.

Sanzioni

- Numero e tipo di sanzioni irrogate.

Nell'ambito di quanto sopra riportato si cadenzano una serie di ulteriori attività ed obiettivi distribuiti nel triennio:

Anno 2017

- a) Analisi degli esiti dell'applicazione delle procedure attivate nel 2016;
- b) Definizione di procedure di monitoraggio specifiche per le criticità nell'ipotesi riscontrate;
- c) Eventuale revisione delle procedure poste in essere nel 2016;
- d) Aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della Corruzione entro il 31 gennaio 2017.

Anno 2018

- a) Analisi degli esiti dell'applicazione delle procedure attuate nel 2017;
- b) Definizione di procedure di monitoraggio specifiche per le criticità nell'ipotesi riscontrate;
- c) Eventuale revisione delle procedure poste in essere nel 2017;
- d) Aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della Corruzione entro il 31 gennaio 2018.

Anno 2019

- a) Analisi degli esiti dell'applicazione delle procedure attuate nel 2018;
- b) Definizione di procedure di monitoraggio specifiche per le criticità nell'ipotesi riscontrate;
- c) Eventuale revisione delle procedure poste in essere nel 2018;
- d) Aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della Corruzione entro il 31 gennaio 2019.

Sezione n. 1

PROGRAMMA
TRIENNALE
TRASPARENZA
INTEGRITA'

AGGIORNAMENTO 2017 - 2019

PREMESSA

Il D.Lgs. 33 del 15 marzo 2013 prevede, tra l'altro, anche per le pubbliche amministrazioni locali l'obbligo di predisporre il **Programma triennale per la trasparenza e l'integrità**, da aggiornarsi annualmente, sentite le associazioni dei consumatori e degli utenti, allo scopo di individuare concrete azioni e iniziative finalizzate a garantire un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità contiene:

- gli **obiettivi** che l'ente si pone per dare piena attuazione al principio di trasparenza;
- le **finalità** degli interventi atti a sviluppare la diffusione della cultura dell'integrità e della legalità;
- gli "stakeholder" interni ed esterni interessati agli interventi previsti;
- i **settori** di riferimento e le singole concrete **azioni** definite, con individuazione delle modalità, dei tempi di attuazione, delle risorse dedicate e degli strumenti di verifica.

Il Programma triennale della trasparenza costituisce uno degli elementi fondamentali nella rinnovata visione legislativa del ruolo delle amministrazioni pubbliche, fortemente ancorata al concetto di *performance* e di prevenzione della corruzione.

Le amministrazioni devono dichiarare e pubblicizzare i propri obiettivi, costruiti in relazione alle effettive esigenze dei cittadini, i quali, a loro volta, devono essere messi in grado di valutare se, come, quando e con quali risorse quegli stessi obiettivi vengono raggiunti.

Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione.

A tal fine, il Programma triennale della trasparenza costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione.

Gli obiettivi indicati nel Programma triennale della trasparenza sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel P.E.G. corredato dal Piano dettagliato delle performance.

La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un'area strategica di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.

Il Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" ha modificato la normativa sulla trasparenza, rafforzandone il valore di principio che caratterizza l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e i rapporti con i cittadini.

Tra le modifiche di carattere generale di maggior rilievo:

- Mutamento dell'ambito soggettivo di applicazione della normativa sulla trasparenza,
- ✓ Introduzione del nuovo istituto dell'accesso civico generalizzato agli atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni;
- ✓ Unificazione tra programma triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma triennale della Trasparenza e dell'integrità:
- ✓ Introduzione di nuove sanzioni pecuniarie;
- ✓ Attribuzione all'Autorità Nazionale Anticorruzione della competenza all'irrogazione delle sanzioni pecuniarie.

Questo documento, redatto ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 33/2013 e alle modifiche introdotte dal D. Lgs. 97/2016, in riferimento altresì alle deliberazioni elaborate dall'Autorità Anticorruzione ANAC e in particolar modo alla deliberazione n. 50/2013, indica le principali azioni e le linee di intervento che l'Unione Montana delle Valli Mongia Cevetta e Langa Cebana Alta Val Bormida intende seguire nell'arco del triennio 2017-2019 in tema di trasparenza.

INTRODUZIONE

Nella Unione Montana delle Valli Mongia Cevetta e Langa Cebana Alta Val Bormida non sono presenti particolari strutture interne (ad es.: corpi e istituti) e uffici periferici. L' ente è strutturato nei seguenti servizi:

- Servizio Segreteria;
- Servizio Finanziario;
- Servizio Tecnico;
- Servizio Socio-Assistenziale;
- Sportello Unico Sociale;
- Centrale Unica di Committenza.
- Commissione Locale per il Paesaggio.

Con deliberazione della Giunta n. 76 del 19.08.2015 "Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione. Trasferimento della funzione della Comunità Montana Alto Tanaro Cebano Monregalese in via di soppressione all'Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta Langa Cebana Alta Valle Bormida. D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, art. 31: passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività" si è data esecuzione al passaggio del personale adibito alla funzione socio-assistenziale, per cui risultavano esservi in organico 19 dipendenti, di cui:

- > n. 1 Dirigente;
- > n. 7 dipendenti ascritti alla categoria "D";
- > n. 1 dipendente ascritto alla categoria "C";
- > n.10 dipendenti ascritti alla categoria "B";

a cui va aggiunto il Segretario Direttore, autorizzato all'espletamento dell'incarico a titolo gratuito dal 06.12.2015 (ai sensi delle Circolari "Madia" n. 06/2014 e n. 04/2015) fino al 28.02.2017.

Nel corso del secondo semestre dell'anno 2016 sono stati affidati n. 2 incarichi a tempo determinato, categoria C.

Il presente documento, completo dell'allegato A), costituisce il Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità (di seguito P.T.T.I) della Unione Montana delle Valli Mongia Cevetta e Langa Cebana Alta Val Bormida per il triennio 2017-2019.

Il documento si rivolge in via prioritaria a cittadini, professionisti e imprese, con il duplice scopo di favorire la conoscenza dell'Amministrazione e degli impegni in materia di trasparenza, e di promuovere l'attenzione e la sensibilità diffusa verso i temi della trasparenza, della legalità e dell'integrità. Deve quindi presentarsi come uno strumento chiaro, completo, di semplice consultazione.

Il presente Programma nasceva dall'esigenza di aderire ai nuovi principi sanciti dalla delibera ANAC 50/2013 recante "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016".

Venivano quindi dettagliati gli obiettivi operativi che si intendevano raggiungere nel corso di vigenza del Programma e le tempistiche previste.

Approvato dall'Amministrazione dell'ente nella stesura originale con deliberazione di Giunta n. 144 del 23.01.2015, il *Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2015 - 2017* (PTTI) è stato successivamente aggiornato per l'anno 2016 con atto di Giunta n. 9 del 27.01.2016. L'aggiornamento del *Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2017-2019* tiene conto delle modifiche apportate dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97 "*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".*

Pertanto il presente Programma triennale per la Trasparenza è sezione 1 del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione.

Nell'allegato 1) al presente provvedimento, l'elenco degli obblighi di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il PTTI 2017-2019, superata la necessità di definire i tempi di attuazione delle pubblicazioni, va quindi a descrivere gli obiettivi strategici in materia di trasparenza, le scelte e le attività da porre in essere per dare concreta attuazione a quanto programmato, la pianificazione degli interventi migliorativi e integrativi previsti.

Riporta inoltre il calendario definito per gli aggiornamenti periodici, modalità e tempi del monitoraggio costante sulle pubblicazioni, responsabilità connesse all'aggiornamento dei dati e alla loro messa a disposizione nella sezione Amministrazione Trasparente.

Illustra l'organizzazione posta in essere per garantire la corretta e puntuale effettuazione delle attività, le modalità di coinvolgimento dei dipendenti, dei cittadini e delle organizzazioni più rappresentative, oltre agli strumenti di comunicazione e divulgazione che consentiranno di proporre positivamente il documento a una platea il più vasta possibile.

Prevede l'attivazione di appositi canali di ascolto finalizzati a raccogliere suggerimenti, segnalazioni e commenti da parte di tutti gli "stakeholder", indicazioni che verranno recepite e considerate in ottica di miglioramento continuo.

1. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE

1.1. OBIETTIVI STRATEGICI

Ai sensi delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 97/2016, "... gli obiettivi strategici in materia di trasparenza definiti da parte degli organi politici costituiscono elemento necessario, e dunque ineludibile, della sezione del PTPC relativa alla trasparenza".

Gli obiettivi di trasparenza sono:

- Impegno a completare progressivamente e costantemente l'implementazione dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria;
- aumento del flusso informativo interno all'Ente, anche mediante incontri periodici ed effettuazione sessioni formative apposite;
- ricognizione e utilizzo delle banche dati e degli applicativi già in uso al fine di identificare eventuali, ulteriori possibilità di produzione automatica del materiale richiesto;
- progressiva riduzione dei costi relativi all'elaborazione del materiale soggetto agli obblighi di pubblicazione:
- implementazione di nuovi sistemi di automazione per la produzione e pubblicazione di dati.

1.2. COERENZA FRA GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Gli obiettivi definiti al precedente punto 2.1. saranno ulteriormente declinati con fasi, tempi, responsabilità e risorse nell'ambito della programmazione di bilancio pluriennale 2017-2019 nella definizione del P.E.G. e del Piano dettagliato delle performance.

La valutazione annuale del grado di raggiungimento della performance organizzativa ed individuale dell'Ente dovrà tenere adeguatamente conto dell'effettivo livello di pubblicazione dei dati e documenti secondo la normativa vigente e le disposizioni di cui al vigente Piano.

La presente programmazione inoltre implementa il nesso significativo fra gli strumenti di mitigazione dei rischi nell'ambito del Piano per la Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità.

1.3. COINVOLGIMENTO DELLA STRUTTURA

L'attività dell'Unione Montana è organizzata nei seguenti Servizi ed Uffici:

- Servizio Segreteria
- Servizio Finanziario
- Servizio Tecnico
- Servizio Socio Assistenziale
- Centrale Unica di Committenza
- Commissione Locale per il Paesaggio
- Sportello Unico Sociale

L'Unione Montana ha stabilito la coincidenza dei ruoli di Responsabile della Trasparenza e Responsabile per la prevenzione della Corruzione in un'unica figura.

Responsabile della Trasparenza dell'Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta Langa Cebana Alta Valle Bormida è stata individuata con Decreto del Presidente n. 10 del 08.06.2015 la dr.ssa Anna Maria Ardissono (Responsabile del Servizio Sportello Unico Sociale).

Il Responsabile della Trasparenza coordina gli interventi e le azioni relative alla trasparenza e svolge attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, segnalandone gli esiti al Nucleo di valutazione.

A tal fine promuove e cura il coinvolgimento dei settori della Unione Montana.

Il Nucleo di valutazione verifica l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza ed integrità, esercita un'attività di impulso nei confronti del livello politico amministrativo e del Responsabile della Trasparenza per l'elaborazione del relativo programma, secondo del direttive e le tempistiche eventualmente deliberate da ANAC.

Le Posizioni Organizzative hanno la responsabilità dell'individuazione dei contenuti e dell'attuazione del Programma Triennale della Trasparenza per la parte di loro competenza. Collaborano, inoltre, alla realizzazione delle iniziative volte, nel loro complesso, a garantire un adequato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

1.4. TERMINI E MODALITA' DI ADOZIONE E COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER

Il Responsabile della Trasparenza, nonché Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e di concerto con le Posizioni Organizzative, predispone entro il 31 dicembre di ogni anno la proposta di PTTI e relativi aggiornamenti.

La bozza di PTTI recepisce proposte e osservazioni formulate dai cittadini e dai portatori di interessi diffusi. Una volta adottato, quale sezione 1 del PTPCT sarà oggetto di divulgazione e di pubblicizzazione. Le indicazioni raccolte saranno analizzate e tenute in debita considerazione per gli aggiornamenti futuri.

La bozza di PTPCT è inviata al Nucleo di Valutazione per eventuali osservazioni, e quindi adottato dalla Giunta entro il 31 gennaio di ogni anno.

L'Unione Montana si impegna a valutare le eventuali osservazioni che possano pervenire in merito ai contenuti del Piano.

1.5. MONITORAGGIO

Alla corretta attuazione del PTPCT concorrono il Responsabile della Trasparenza e Responsabile per la prevenzione della Corruzione, il Nucleo di valutazione, tutti gli uffici dell'ente e le Posizioni Organizzative.

In particolare il Responsabile per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza svolge il controllo sull'attuazione del PTPCT e delle iniziative connesse, riferendo al Presidente e al Nucleo di Valutazione su eventuali inadempimenti e ritardi.

Il Nucleo di valutazione attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità, in coerenza alle deliberazioni applicative emanate da ANAC.

Il documento di attestazione deve essere prodotto dal Nucleo avvalendosi della collaborazione del Responsabile della Trasparenza e degli uffici della Unione Montana che devono fornire tutte le informazioni necessarie a verificare l'effettività e la qualità dei dati pubblicati.

2. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA

Nell'ambito organizzativo interno, l'Unione Montana intende perseguire alcuni specifici obiettivi che possano contribuire a rendere più efficaci le politiche di trasparenza, attraverso gli strumenti di comunicazione istituzionale.

Si tratta in particolare di una serie di azioni, volte a migliorare da un lato la cultura della trasparenza nel concreto agire quotidiano degli operatori e finalizzate dall'altro a offrire ai cittadini semplici strumenti di lettura dell'organizzazione e dei suoi comportamenti, siano essi cristallizzati in documenti amministrativi o dinamicamente impliciti in prassi e azioni.

La pubblicazione on line di dati, informazioni e documenti consente a tutti i cittadini un'effettiva conoscenza dell'azione dell'Ente, e rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. In quest'ottica la trasparenza rappresenta anche una forma di garanzia del cittadino, sia come destinatario in generale delle attività della pubblica amministrazione, sia come utente dei servizi pubblici.

Partendo da questi presupposti, una corretta e ampia comunicazione costituisce uno strumento essenziale per agevolare la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini. La pubblicità dei dati, per raggiungere i risultati perseguiti, non dovrà subire limitazioni artificiose. E' però necessario garantire il costante rispetto di alcune normative specifiche, e in particolare della normativa sulla privacy, delimitando le sfere di possibile interferenza tra disciplina della trasparenza e protezione dei dati personali, in modo da realizzare un punto di equilibrio tra i valori che esse riflettono.

L'Amministrazione è già impegnata, sia mediante l'operatività dei propri organismi collegiali che l'attività delle proprie strutture amministrative, in un'azione costante nei confronti degli utenti dei propri servizi, volta a favorire nei vari settori di pertinenza il raggiungimento di un adeguato livello di trasparenza, a garanzia dell'azione amministrativa e dello sviluppo della cultura dell'integrità.

L'Amministrazione darà divulgazione del Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza mediante la pubblicazione sul sito dell'Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta Langa Cebana Alta Valle Bormida www.unionemontanaceva.it – "Amministrazione trasparente/Altri Contenuti/Corruzione".

Inoltre l'Amministrazione valuterà l'opportunità di organizzare, anche in collaborazione con enti limitrofi, apposite giornate dedicate alla Trasparenza.

Le Giornate della Trasparenza sono dei momenti di incontro tra cittadini e pubblica amministrazione, introdotte dalla Delibera n. 105/2010 della ex CIVIT ora ANAC.

Le giornate della trasparenza sono a tutti gli effetti considerate la sede opportuna per fornire informazioni sul Programma triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza adottato dalla Unione Montana, nonché sul Piano e Relazione della Performance e sulle attività intraprese per il contrasto e la prevenzione della corruzione, a tutti i soggetti a vario titolo interessati e coinvolti (cittadini, associazioni e gruppi di interesse locali, i c.d. "stakeholder").

3. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

L'allegato A) al presente programma, parte integrante e sostanziale, definisce in modo schematico, modalità, tempi e responsabilità per l'attuazione del programma.

Per l'attuazione del programma, il Responsabile della Trasparenza è costantemente supportato dai Responsabili di Settore e dal Segretario.

3.1 MISURE ORGANIZZATIVE

L'Unione Montana pubblica nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale, le informazioni, i dati e i documenti sui cui vige obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013 e delle deliberazioni ANAC di attuazione delle previsioni normative anche previgenti.

L'elenco del materiale soggetto a pubblicazione obbligatoria, con l'indicazione del settore cui compete l'individuazione e produzione dei contenuti, i termini di pubblicazione e i tempi di aggiornamento sono indicati nell'allegato A) al presente atto.

Essi sono inseriti ed aggiornati direttamente dalle strutture organizzative indicate nell'allegato stesso, sotto la responsabilità diretta delle Posizioni Organizzative, che provvedono a verificarne la completezza e la coerenza con le disposizioni di legge.

La pubblicazione online avviene in modo automatico, se i dati provengono da database o applicativi ad hoc, oppure manualmente secondo le rispettive competenze, accedendo al backoffice del portale istituzionale.

Compatibilmente con le risorse disponibili e con le competenze informatiche dell'intera struttura burocratica, si intendono comunque perseguire i seguenti obiettivi:

- inserimento di dati e materiale oggetto di pubblicazione in formato aperto o in formati compatibili alla trasformazione in formato aperto;
- applicazione delle norme sulla trasparenza ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016 alle società partecipate e agli enti pubblici vigilati dalla Unione Montana;
- garanzia del rispetto nella normativa sulla privacy nella pubblicazione di dati e documenti e di tutto il materiale soggetto agli obblighi di trasparenza;
- cura da parte degli uffici della qualità della pubblicazione affinché si possa accedere in modo agevole alle informazioni e se ne possa comprendere il contenuto.

In particolare, i dati e i documenti devono essere pubblicati in aderenza alle seguenti caratteristiche, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. 97/2016:

Caratteristica dati	Note esplicative
conformi ai	I dati devono corrispondere al fenomeno che si intende descrivere e, nel caso di dati tratti da documenti, devono essere pubblicati in modo esatto e senza omissioni.
Aggiornati	Ogni dato deve essere aggiornato tempestivamente.
Tempestivi	La pubblicazione deve avvenire in tempi tali da garantire l'utile fruizione da parte dell'utente.
Di facile accessibilità e consultazione	Le informazioni e i documenti devono essere pubblicati in formato aperto e raggiungibili direttamente dalla pagina dove le informazioni sono riportate.
Comprensibili	Il contenuto dei dati deve essere esplicitato in modo chiaro ed evidente. Pertanto occorre: a) evitare la frammentazione, cioè la pubblicazione di stesse tipologie di dati in punti diversi del sito, che impedisce e complica l'effettuazione di calcoli e comparazioni. b) selezionare e elaborare i dati di natura tecnica (ad es. dati finanziari e bilanci) in modo che il significato sia chiaro ed accessibile anche per chi è privo di conoscenze specialistiche.
Omogenei	I dati devono essere esposti, laddove è possibile, mediante l'utilizzo di tabelle, quali strumenti che richiedono necessariamente l'esposizione sintetica ed omogenea delle informazioni.

Indicazione	della	E' fondamentale, per una corretta lettura dei dati, indicare sempre la
fonte di proveni	ienza	fonte di provenienza dell'informazione.
Indicazione	della	E' necessario, quale regola generale, esporre, in corrispondenza di
data	di	ciascun contenuto della sezione "Amministrazione trasparente" la data di
aggiornamento		aggiornamento, distinguendola da quella di iniziale pubblicazione.

Si applicheranno le azioni di monitoraggio previste dalle deliberazioni ANAC n. 71/2013 e 77/2013, oltre a tutte quelle emesse da ANAC nel periodo di vigenza del Piano.

Verrà verificata la fattibilità tecnica del monitoraggio degli accessi alla sezione "amministrazione aperta" coerentemente con la struttura tecnica del portale istituzionale della Unione Montana.

3.2. MISURE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DELL'ISTITUTO DELL'ACCESSO CIVICO

Il D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" ha modificato ed integrato il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (cd. "Decreto Trasparenza"), con particolare riferimento al Diritto di Accesso Civico.

In particolare, ha introdotto nel nostro ordinamento una nuova forma di accesso civico cd. generalizzato o universale, che è stato mutuato dal Freedom of Information Act (F.O.I.A.) di stampo anglosassone.

Il nuovo accesso civico cd. generalizzato o universale, ancor più della forma precedente di accesso civico, è pensato per combattere la zona grigia che va dall'illecito allo spreco, e si propone il riavvicinamento dei cittadini alle istituzioni mediante la possibilità concreta di conoscere la modalità di gestione delle risorse pubbliche, per comprendere, giudicare e partecipare alla vita pubblica.

L'accesso civico generalizzato prevede un cambiamento sostanziale della legittimazione soggettiva: l'accesso non è più subordinato al possesso di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al dato o al documento per il quale è chiesto, bensì viene consentito a chiunque, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, indipendentemente dall'obbligo di pubblicazione dei dato o dei documenti stessi sul sito istituzionale.

L'amministrazione dell'Unione Montana ha provveduto ad approvare con deliberazione di Giunta n. 206 del 21.12.2016, immediatamente eseguibile, il *Regolamento sul Nuovo Diritto di Accesso Civico. D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97.*

Il Regolamento adottato dall'ente, all'art. 2 disciplina i criteri e le modalità organizzative per l'effettivo esercizio dei diritti:

- accesso civico, che sancisce il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o
 i dati che l'ente abbia omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo ai sensi del Decreto
 Trasparenza;
- accesso generalizzato, che comporta il diritto di chiunque di accedere a dati, documenti ed informazioni detenuti dall'ente, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, ad esclusione di quelli sottoposti al regime di riservatezza.

All'art. 5 il Regolamento precisa che ove l'istanza abbia per oggetto l'accesso civico "semplice", essa debba essere presentata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, i cui riferimenti sono indicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale dell'ente. Ove tale istanza venga presentata ad altro ufficio dell'Unione Montana, il Responsabile di tale ufficio provvede a trasmetterla al Responsabile per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nel più breve tempo possibile. Nel caso invece di istanza che

abbia per oggetto l'accesso "generalizzato", l'istanza va indirizzata all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti.

Tutte le richieste di accesso pervenute all'Amministrazione locale dovranno essere registrate in ordine cronologico in una banca dati accessibile ai Dirigenti/Responsabili degli uffici, al RPCT e all'OIV, con indicazione:

- dell'ufficio che ha gestito il procedimento di accesso;
- dei controinteressati individuati;
- dell'esito e delle motivazioni che hanno portato ad autorizzare o negare o differire l'accesso nonché l'esito di eventuali ricorsi proposti dai richiedenti o dai contro interessati.

In merito ai termini del procedimento, il Regolamento sul Nuovo Diritto di Accesso Civico adottato dall'Unione Montana all'art. 8 recita "1. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni (art. 5, c. 6, del d.lgs. n. 33/2013) dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali soggetti controinteressati. Tali termini sono sospesi nel caso di comunicazione dell'istanza ai controinteressati durante il tempo stabilito dalla norma per consentire agli stessi di presentare eventuale opposizione (10 giorni dalla ricezione della comunicazione).2. In caso di accoglimento, l'ufficio competente di cui all'art. 5 del presente Regolamento provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riquardi l'accesso civico, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. 3. Qualora vi sia stato l'accoglimento della richiesta di accesso generalizzato nonostante l'opposizione del controinteressato, l'Unione Montana è tenuta a darne comunicazione a quest'ultimo. I dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato, ciò anche al fine di consentire a quest'ultimo di presentare eventualmente richiesta di riesame o ricorso al difensore civico, oppure ricorso al giudice amministrativo."

3.3. TEMPI DI ATTUAZIONE

L'attuazione degli obiettivi previsti per il triennio si svolgerà entro le date previste nel presente programma, come di seguito indicato:

Anno 2017

 Aggiornamento del Programma per la Trasparenza e adeguamento alle modifiche introdotte dal D. Lgs. 97/2016 come sezione 1 del Piano triennale per la prevenzione della Corruzione, entro 31 gennaio 2017;

Anno 2018

- Aggiornamento del *Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.)* entro 31 gennaio 2018;

Anno 2019

- Aggiornamento del *Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.)* entro 31 gennaio 2019.

4.DATI ULTERIORI

La più recente accezione della trasparenza come "accessibilità totale" implica che l'amministrazione si impegni, nell'esercizio della propria discrezionalità e in relazione all'attività istituzionale espletata, a pubblicare sul proprio sito dati ulteriori rispetto a quelli richiesti da norme di legge.

La pubblicazione di dati, informazioni e documenti mira a favorire, attraverso la conoscenza, forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche: viene quindi effettuata in ottica di apertura verso l'esterno piuttosto che di mero adempimento formale.

L'Unione Montana, per individuare i contenuti ulteriori da pubblicare nell'ambito della sezione Amministrazione trasparente analizza:

- segnalazioni e richieste di accesso agli atti gestiti;
- rischi rilevanti e misure di contrasto individuate per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità;
- richieste di informazioni, anche a carattere statistico.

A seguito dell'analisi, considerando anche gli oneri connessi a ciascuna pubblicazione rapportati alla loro utilità per i cittadini, l'Ente potrà prevedere di mettere a disposizione attraverso il proprio sito istituzionale e, in particolare, la sezione Amministrazione Trasparente:

- dati, documenti e informazioni esplicative delle misure anticorruzione poste in essere e dei relativi esiti:
- atti e informazioni diverse sull'attività dell'Ente:
- dati statistici.

L'individuazione dei contenuti ulteriori da prevedere nei prossimi aggiornamenti terrà conto anche di osservazioni e proposte pervenute dai cittadini e dalle organizzazioni più rappresentative, attraverso i canali sopra richiamati.

Allegato A) – "Elenco degli obblighi di pubblicazione" Allegato n. 1 a Deliberazione ANAC n. 1310 del 28.12.2016 "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016"